



CITTÀ DI
ARZIGNANO

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività Produttive

Protocollo come da mail di invio
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
Tel. 0444/476.576
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandro Mascarello

Arzignano, 17/10/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana e per situazioni di degrado urbano in occasione della manifestazione "Fiera dei Santi 2023" nei giorni 27-28-29-30-31 ottobre e 01-02-03-04-05 novembre 2023. Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

IL SINDACO

Visto che in occasione di manifestazioni pubbliche e/o eventi pubblici, possono essere rilevate particolari situazioni di degrado dovute non solo al consumo eccessivo di sostanze alcoliche, ma pure a fenomeni di abbandono di contenitori in vetro potenziali corpi contundenti utilizzabili da soggetti in stato di ebbrezza;

Considerato che:

- al di là della percezione individuale attuale del fenomeno da parte dei cittadini, tali comportamenti creano oggettivamente un senso di allarme sociale che risulta necessario porre sotto controllo al fine di evitare conseguenze sulla sicurezza urbana;
- il fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine dà una sgradita immagine della città;
- che tutti i contenitori abbandonati costituiscono un notevole aggravio delle spese sostenute dall'Amministrazione Pubblica per la pulizia delle strade e le piazze interessate a tale fenomeno;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- l'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0049977/2023 del 17/10/2023

Firmatario: ALESSIA BEVILACQUA

COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI ARZIGNANO

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

- **Visto** l'art. 6, comma 4, della Legge regionale 29/2007, che recita testualmente: *“Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume”*;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti;

Vista la legge 17.12.2010 n. 217 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;

Visto il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'art. 59 del Regolamento Polizia Urbana del Comune di Arzignano;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, alle tipologie di operatori economici di seguito indicate operanti all'interno del perimetro del Centro Storico (in cui si svolge la manifestazione “Fiera dei Santi edizione 2023” delimitato dalla seguenti Vie/Piazze: Piazza A. Beltrame- Corso G. Garibaldi - Corso G. Matteotti - Piazza Libertà – Corso G. Mazzini – Via Cavour fino all'intersezione di Via Lamarmora – Via del Grifo – Via Kennedy – Piazza Risorgimento- Largo De Gasperi - Via dei Broli – Via Campo Marzio – Piazza Campo Marzio – Piazza G. Marconi:

1) ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie d'asporto, kebab ed attività analoghe) ai gestori di distributori automatici di bevande installati in aree appositamente attrezzate o all'interno di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzeria d'asporto, kebab ed attività analoghe) o in negozi commerciali, di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai concessionari dei posteggio alla fiera, agli operatori degli street food

è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio (come ad esempio lattine) nei seguenti giorni:

- il 27-28-29-30-31 ottobre e 01-02-03-04-05 novembre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

2) E' fatto divieto a chiunque introdurre all'interno dell'area dove si svolge la manifestazione “Fiera dei Santi 2023”, bevande di qualsiasi genere in contenitori in vetro e alluminio (come ad esempio lattine);

3) E' consentita la somministrazione di bevande in contenitori fragili (es. vetro) da parte dei titolari e gestori dell'attività nelle aree autorizzate dall'Amministrazione Comunale (plateatici esterni ai pubblici esercizi) a condizione che gli stessi pongano in essere adeguata sorveglianza al fine di evitare l'uscita di detti contenitori dall'area in concessione e sorvegliata.

Se il responsabile della somministrazione non è in grado di garantire un'adeguata sorveglianza la somministrazione dovrà essere effettuata solo in contenitori di plastica;

4) Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai punti 1 sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

Le medesime disposizioni di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) si applicano alle tipologie di operatori economici sopra elencate operanti presso le zone contigue al Parco dello Sport, ed in particolare presso Viale dello Sport, Via Consolini, Via Dei Mille, Via Stadio, Via Lepanto, nei seguenti giorni:

- **Il 31 ottobre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 24:00;**
- **il 01 novembre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 24.00;**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis T.U.E.L.. – pagamento in misura ridotta pari a €.50;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla L. 689/1981;

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito internet del Comune;

Le Forze di Polizia Locale sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo;
- alla Questura di Vicenza – Ufficio di Gabinetto;
- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
- alla Stazione CC di Arzignano;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Arzignano
- agli ambulanti di merceologia alimentare partecipanti alla Fiera dei Santi 2023

per gli aspetti di specifica competenza.

RENDE NOTO

Che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio Arch. Alessandro Mascarello.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Sindaco

Alessia Bevilacqua

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)